

Avv. Antonio Gabrieli
Via Trento, 30 – 71121 Foggia
tel/fax 0881.20.41.27 - Cell.349.0944907
P.E.C. avvocatogabrieli@pec.it
e mail: avvocatogabrieli@gmail.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO R O M A

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 10526/2023 TAR
LAZIO

Nell'interesse dei concorrenti:

- RONDINONE VALENTINA, C.F.: RNDVNT91C45A669S, nata a Barletta il 05/03/1991 ed ivi residente in Via Canosa n. 79/C;
- MINERVINO SABINA, C.F.: MNRSBN76E43B619V, nata a Canosa di Puglia il 03/05/1976 ed ivi residente nella P.zza della Repubblica n. 27;
- LAVISTA STEFANIA VINCENZA C.F.: LVSSFN83T65A225A, nata a Altamura (BA) il 25/12/1983 e residente ad Andria (BT) in Via Potenza n. 4;
- NENNA FEDERICA, C.F.: NNNFRC93P54L328S, nata a Trani (BT) il 14/09/1993 ed ivi residente in Via Alfredo Albanese n. 52;
- CIAVARELLA ARCANGELA, C.F.: CVRRNG86H51H985R, nata a San Marco in Lamis l'11/06/1986 ed ivi residente alla Via Tripoli 5/A;
- DELVECCHIO ANNALISA, C.F.: DLVNLS97L66A669C, nata a Barletta il 26/07/1997 ed ivi residente in Via Mercadante n. 4;
- RICCIO LORELLA, C.F.: RCCLLL89D45A399A, nata ad Ariano Irpino il 05/04/1989 e residente in Greci in Via Macchiapiano n. 8/A;

- PELLEGRINO ANGELA, C.F.: PLLNGL75D47E885V, nata a Manfredonia il 07/04/1975 e residente a Mattinata (FG) in Via Iunno n. 12;
- FICARELLI GIADA, C.F.: FCRGDI81S67D643Y, nata a Foggia il 27/11/1981 ed ivi residente alla Via E. Fioritto, 10;

tutti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al presente atto, dall'**Avv. Antonio Gabrieli**, nato a Nardò (LE) il 30.11.1978 - C.F.: GBRNTN78S30F842I, con il quale elettivamente domiciliato in Foggia nella Via Trento n. 30 presso lo studio del sottoscritto difensore. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: PEC: avvocatogabrieli@pec.it, tel/fax: 0881.20.41.27.

CONTRO

il Ministero dell'Università e Ricerca (in sigla MUR), CF: 96446770586, in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Via dei Portoghesi n. 12;

NONCHE' CONTRO

il Ministero del Merito (in sigla MIM), CF: 80185250588, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Via dei Portoghesi n. 12;

NONCHÉ CONTRO

l'Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore p.t., CF: 94045260711 ;

NONCHE' NEI CONFRONTI

della concorrente Sig.ra BENTIVOGLI AGNESE [REDACTED]

[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

A) degli esiti della prova scritta e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di

Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento della prova scritta, includendo i ricorrenti all'ammissione alla prova orale calendarizzata per il 12/09/2023 (ammissione avvenuta in virtù del provvedimento cautelare del CdS del 06/09/2023 - n. 3723/2023 REG.PROV.CAU. 7196/2023 REG.RIC., confermato con provvedimento del 27/09/2023 n 3970/2023 REG PROV CAU - e del proficuo risultato ottenuto dai ricorrenti alla prova scritta de qua);

B) degli esiti della prova orale e, quindi, dell'elenco dei candidati risultati "ammessi" a seguito dell'espletamento della predetta prova per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/09/2023 dall'Università degli Studi di Foggia (elenco che include tutti gli odierni ricorrenti avendo gli stessi superato la prova orale de qua);

C) degli esiti della valutazione titoli avvenuta in data 06/09/2023, nonché successiva integrazione alla stessa del 11/09/2023, nonché successiva rettifica del 06/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

D) dell'elenco dei candidati con riserva del 35%, del 27/09/2023, nonché della successiva rettifica del 03/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

E) dell'avviso relativo alle prove scritte e alle prove orali suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 del 20.09.2023, nonché del conseguente aggiornamento del 06/10/2023;

F) degli esiti della prova scritta suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;

G) degli esiti della prova orale suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco

dei candidati risultati “ammessi” a seguito dell'espletamento della predetta prova suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 16/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;

H) degli esiti della valutazione titoli relativi ai candidati ammessi alle prove suppletive di cui sopra, avvenuta in data 04/10/2023, nonché successiva pubblicazione del 14/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

I) del Decreto Approvazione Atti concorso per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023, del 20/10/2023, dell'Università degli studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);

L) della graduatoria finale del 20/10/2023 relativa agli ammessi e idonei ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);

nonché di tutti gli altri atti precedenti e presupposti, peraltro già impugnati nell'atto di ricorso introduttivo, di seguito meglio specificati:

1) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui, rettificando il precedente elenco degli ammessi alla prova scritta pubblicato in data 10/07/2023, escludendo i candidati con punteggio pari a 21/30 già risultati ammessi in occasione della prima pubblicazione della graduatoria;

2) del Bando di accesso al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indicazione delle procedure selettive per l'ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati

idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti;

3) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

4) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo" ;

5) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo;

6) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento;

7) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove scritte, orali, così come peraltro già avvenuto, e, per l'effetto del loro superamento, validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado (per coloro che già sono risultati ammessi al predetto corso universitario) ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo

dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere le prove scritte, orali, così come peraltro già avvenuto, e, per l'effetto del loro superamento, validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado (per coloro che già sono risultati ammessi al predetto corso universitario) ovvero, in qualità di idonei, dunque sovranumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado;

FATTO

I ricorrenti sono tutti aspiranti docenti e, ad oggi, coloro che hanno beneficiato della misura cautelare concessa dal Consiglio di Stato, hanno brillantemente superato tutte le prove stabilite dal bando per l'accesso al percorso formativo per l'a.a. 2022/2023 finalizzato a conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico per la Scuola Secondaria di Secondo grado (di seguito, in breve TFA Sostegno VIII Ciclo) ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, e per l'effetto tutti già dichiarati ammessi e/o idonei al predetto corso universitario.

Come noto, nel presente giudizio (che è stato preceduto da autonomo ricorso col quale sono stati impugnati gli atti amministrativi sopra richiamati, qui nuovamente impugnati) sono stati censurati gli atti e i provvedimenti che hanno portato all'iniziale illegittima esclusione dei ricorrenti dalle prove scritte e orali successive alla prova preselettiva da loro sostenuta;

I fatti in cui si innesta il presente giudizio sono noti all'Ill.mo Collegio per essere stati diffusamente esposti nei precedenti scritti a cui sia consentito un integrale rinvio.

Più in particolare si rammenta che in data 07/07/2023 veniva svolta la prima prova selettiva di accesso per la Scuola Secondaria di Secondo grado consistente nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, **di cui una sola e soltanto risposta esatta.**

All'esito di tale prova, sul sito istituzionale del predetto Ateneo foggiano veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova scritta, tra i quali venivano compresi tutti gli odierni ricorrenti avendo conseguito un punteggio pari a 21/30 pt.

Solo successivamente, precisamente in data 18/07/2023, l'Università degli Studi di Foggia, rettificando la precedente detta graduatoria del 10/07/2023, pubblicava nuovo elenco degli ammessi alla prova scritta del predetto Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Scuola Secondaria di Secondo grado, considerando idonei i partecipanti con punteggio minimo di 21,5/30 pt. ed escludendo così gli odierni ricorrenti dall'ammissione alla successiva prova concorsuale.

Alla luce di ciò, i ricorrenti insorgevano avverso la determinazione dell'Università degli Studi di Foggia, in una ai decreti ministeriali di regolamentazione dei suddetti percorsi formativi e di programmazione dei posti disponibili, chiedendone l'annullamento siccome radicalmente invalidi.

I ricorrenti, tutti nella medesima posizione di fatto e di diritto, erano quindi già stati tutti dichiarati ammessi alla successiva prova scritta calendarizzata per il 26/07/2023 avendo conseguito un punteggio pari a 21/30 e, quindi, il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado (pari 1100 posti nel caso della Scuola Secondaria di Secondo Grado del Corso TFA Sostegno VIII Ciclo dell'università di Foggia);

Senonché in data 18/07/2023, ben oltre una settimana dopo la prima pubblicazione, l'Università degli Studi di Foggia provvedeva a rettificare l'esito della prova preselettiva suddetta a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni candidati al CINECA.

Tale rettifica riguardava uno dei quesiti posti durante la prova concorsuale e precisamente la seguente domanda: *“Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? A. Il pensiero verticale si mette in moto quando esiste una direzione; B. Il pensiero laterale si mette in moto per generare una direzione; C. Il pensiero laterale si mette in moto verso una soluzione chiaramente definita; D. Con il pensiero orizzontale è possibile cercare approcci diversi, fino a trovare quello corretto; E. Con il pensiero orizzontale si cerca di individuare il miglior approccio”*.

Detta modifica, però, ha determinato il riconoscimento di due risposte corrette anziché una sola (come, invece, previsto dal bando).

Si è proceduto, pertanto, alla rielaborazione della graduatoria per la Scuola Secondaria di II Grado, escludendo tutti i candidati che, in precedenza, erano stati ammessi alle prove scritte avendo riportato un punteggio pari a 21/30.

In data 25.07.2023 il TAR LAZIO con provvedimento monocratico n 202304400, emesso dalla Presidente Ill.ma Dott.ssa Pierina Bincofiore, ammetteva i ricorrenti alle prove scritte suddette, che venivano brillantemente superate da tutti i ricorrenti.

In data 06.09.2023 il Consiglio di Stato, su ricorso cautelare avverso il rigetto del TAR Lazio del 23/08/2023, ammetteva i ricorrenti (a eccezione della Sig. Rondinone che rinunciava a proporre gravame cautelare) alle successive prove orali che venivano da tutti i ricorrenti brillantemente

superate.

In data 20.10.2023 veniva pubblicata la graduatoria finale con tutti i ricorrenti dichiarati ammessi all'iscrizione al predetto corso TFA VIII Ciclo ovvero, a seconda della posizione ottenuta in graduatoria, idonei all'iscrizione in sovrannumero per il corso TFA sostegno IX Ciclo.

Appariva sin da subito, quindi, come la correzione operata dall'Ateneo foggiano, dietro la segnalazione del CINECA, dopo la prima pubblicazione delle graduatorie, fosse del tutto illegittima in quanto contraria al bando di concorso pubblicato dall'Università di Foggia ma anche palesemente in contrasto con l'essenza stessa della prova che avrebbe dovuto prevedere una, e una soltanto, risposta esatta, senza ambiguità, per quesito onde evitare che i partecipanti fossero posti nell'incertezza di quale fosse l'unica risposta corretta e, soprattutto, onde evitare una disparità di trattamento tra chi, per mera fortuna, si fosse potuto agevolare di una risposta esatta in più utile a “scavalcare” gli altri concorrenti che - come loro- avevano dato 42 risposte esatte su un totale di 60 quesiti.

Si ricorda come dopo l'iniziale ammissione alla prova scritta del 26/07/2023, gli odierni ricorrenti si sono visti esclusi in quanto l'attribuzione di una doppia risposta esatta, contrariamente al Bando, ha permesso ad alcuni altri concorrenti di passare dal punteggio di 21/30 a quello di 21,50/30. Detta circostanza ha fatto sì che il raggiungimento del doppio dei posti messi a concorso (totale 1.100 ammessi, per 550 posti banditi) fosse raggiunto da chi aveva conseguito il punteggio di 21,50. Questa lieve discrasia di 0,50 pt è stata determinata solo ed esclusivamente in virtù di detto illegittimo riconoscimento della doppia risposta esatta.

E' ovvio che la domanda in questione non potesse avere un “peso” più rilevante rispetto agli altri quesiti e, dunque, coloro che avevano risposto esattamente a 42 domande su 60, prescindendo dalla doppia risposta esatta de qua, avessero lo stesso diritto di essere ammessi alla prova scritta di chi risultava ammesso con punteggio di 21,50/30 che – in assenza della “doppia risposta esatta” - avrebbe totalizzato lo stesso e medesimo punteggio degli odierni ricorrenti (21/30).

Sulla base di dette argomentazioni, condivise ai fini della concessione della misura cautelare invocata alla Giustizia Amministrativa Adita, i ricorrenti che hanno beneficiato della pronuncia del Consiglio di Stato hanno avuto la possibilità di sostenere tutte le prove concorsuali previste dal bando, finendo per essere dichiarati ammessi e/o idonei per l'accesso diretto al corso TFA VIII Ciclo ovvero per l'accesso in sovrannumero al Corso TFA IX Ciclo.

Con i presenti motivi aggiunti, i ricorrenti insorgono, dunque, contro tutti i successivi atti e le ulteriori graduatorie, seguenti alla prova preselettiva, gradatamente pubblicate dall'Università degli Studi di Foggia e ribadiscono, perciò, le medesime doglianze e richieste

già argomentate nei precedenti atti, nonché rilevano nuovi motivi di seguito specificati anche alla luce delle nullità e/o illegittimità derivate:

A) NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO TFA SOSTEGNO VIII CICLO, ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DECRETO DEL RETTORE N 176/2023, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, DELL'ART. 6 DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Atteso che i provvedimenti oggi impugnati sono atti strettamente connessi ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quali atti successivi e finali dell'iter amministrativo per cui è causa, con i presenti motivi aggiunti si deduce l'illegittimità dei predetti provvedimenti per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi quivi richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la nullità e/o l'illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati anche nella parte in cui prevedono il superamento delle prove concorsuali, conseguito dai ricorrenti, e, dunque, l'ammissione degli stessi al corso universitario VIII Ciclo ovvero, in sovrannumero, al IX Ciclo, con riserva e non a pieno titolo.

B) NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO TFA SOSTEGNO VIII CICLO, ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DECRETO DEL RETTORE N 176/2023, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, DELL'ART. 6 DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA

CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti sono invalidi e pertanto vanno annullati siccome affetti da insanabili vizi di legittimità, sia diretta che derivata

1) Innanzitutto, occorre eccepire la manifesta illogicità della determinazione della nuova soglia di accesso alla prova scritta, determinata con la seconda graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata dall'Ateneo resistente il 18/07/2023, con la quale vi è stata l'esclusione di tutti i ricorrenti a seguito del riconoscimento di una "doppia risposta esatta" contrariamente a quanto previsto dal Bando suddetto, oltreché contraria ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e in violazione del principio di meritocrazia e parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

Il Bando preposto per l'ammissione al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, infatti, nella sezione dedicata alla prova preselettiva, prevede testualmente che *"Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti"*.

In conseguenza di questa previsione concorsuale, il medesimo Bando, nella sezione dedicata agli ammessi alla prova scritta prevede che: *"Alla prova scritta e/o pratica saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo. Sono ammessi alla prova scritta e/o pratica anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi"*.

Le predette norme del bando avrebbero determinato se applicate correttamente, così come avvenuto in base alla graduatoria del 10/07/2023, l'ammissione alla successiva prova scritta di tutti gli odierni ricorrenti.

La rettifica della prima graduatoria, in difformità alle previsioni del bando concorsuale, ha comportato una lesione degli interessi legittimi dei ricorrenti che confidavano nelle norme testè riportate e nei principi sopra enunciati di parità di trattamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltreché di trasparenza e meritocrazia.

2) L'illegittima modalità di definizione della soglia di superamento del test preliminare ha altresì comportato conseguenze irragionevoli e paradossali, laddove ha finito per consentire l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive i partecipanti che hanno usufruito del vantaggio della doppia risposta esatta, indipendentemente dall'aver in precedenza della rettifica disposta dal CINECA, risposto tutti, come gli attuali ricorrenti, esattamente a 42 domande su 60.

3) Sempre in relazione alle disfunzioni ingenerate dalla definizione di una soglia "fluttuante" di ammissione (in quanto variabile a seconda del numero di posti banditi) va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno comunque conseguito un punteggio ben superiore alla sufficienza aritmetica (21/30), senza considerare la "doppia risposta esatta" successivamente attribuita dall'Ateneo foggiano su correzione del CINECA.

D'altro canto, anche nella vicenda di cui è causa la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Orbene, come osservato da codesto Tribunale, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito. (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove scritte, orali, così come peraltro già avvenuto, e, per l'effetto del loro superamento, validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado (per coloro che già sono risultati ammessi al predetto corso universitario) ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto e ammissione al corso di specializzazione cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso de quo ovvero, in sovrannumero (per coloro che, pur superando le prove concorsuali, non sono risultati ammessi ma solo idonei) al corso TFA sostegno IX Ciclo.

A causa dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, i ricorrenti sono stati illegittimamente privati di una regolare e legittima procedura selettiva, subendo di conseguenza i relativi danni.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione al corso de quo ovvero, in sovrannumero, al Corso TFA Sostegno IX Ciclo, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica", non essendo in dubbio, nella specie, che questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

Con ogni più ampia riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti istruttori, qualora emergano ulteriori e non conosciuti vizi di legittimità.

P Q M

le parti ricorrenti, come in epigrafe rappresentate e difese,

CONCLUDONO

affinché Codesto TAR adito Voglia NEL MERITO annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti con conseguente accertamento del diritto degli stessi ad essere ammessi, a tutti gli effetti, al Corso TFA VIII Ciclo ovvero, in sovrannumero, al Corso TFA IX Ciclo, anche validando tutte le prove concorsuali che tutti i ricorrenti hanno sostenuto e superato brillantemente;

condannare le Amministrazioni intime al risarcimento del danno in forma specifica e conseguentemente dichiarare ammessi a pieno titolo i ricorrenti al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 TFA Sostegno VIII ciclo, ovvero, in sovrannumero, al corso TFA Sostegno IX Ciclo.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

PRODUZIONI:

Si allegano i documenti come da dettagliato indice atti:

- 1) esiti prova scritta/elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
- 2) esiti prova orale/elenco dei candidati risultati "ammessi" a seguito dell'espletamento della predetta prova per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/09/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
- 3) esiti valutazione titoli del 06/09/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
- 4) integrazione esiti valutazione titoli del 11/09/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
- 5) rettifica valutazione titoli del 06/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
- 6) elenco candidati con riserva del 35%, del 27/09/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
- 7) elenco rettificato dei candidati con riserva del 35% del 03/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
- 8) avviso relativo alle prove scritte e alle prove orale suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 del 20.09.2023;
- 9) avviso aggiornato del 06/10/2023 relativo alle prove scritte e alle prove orale suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 ;
- 10) esiti della prova scritta suppletiva di cui al predetto avviso al punto 9) e, quindi, elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
- 11) esiti della prova orale suppletiva di cui al predetto avviso al punto 9) e, quindi, elenco dei

- candidati risultati “ammessi” a seguito dell'espletamento della predetta prova suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 16/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
- 12) elenco valutazione titoli relativo ai candidati ammessi alle prove suppletive scritte del 04/10/2023, per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
 - 13) elenco valutazione titoli relativo ai candidati ammessi alle prove suppletive orali del 14/10/2023, per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado
 - 14) Decreto Approvazione Atti concorso per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023, del 20/10/2023, dell'Università degli studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577) ;**
 - 15) Graduatoria finale del 20/10/2023 relativa agli ammessi e idonei ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);**
 - 16) Bando Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università degli studi di Foggia a.a. 2022/2023;
 - 17) AVVISO Università degli Studi di Foggia Calendario Prova scritta Tfa SOSTEGNO 2022-2023 II Grado;
 - 18) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 10/07/2023, riportante tutti i ricorrenti “ammessi”;
 - 19) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 18/07/2023, riportante l'esclusione dei ricorrenti;
 - 20) D.M. Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694;
 - 21) decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691;

22) Decreto Interministeriale n. 90 del 7-08-2020;

23) D.M. 30 settembre 2011;

24) D.M. 8 febbraio 2019 n. 92;

25) DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di concorso/accesso pubblico impiego in considerazione che per tutti i ricorrenti detta procedura selettiva è finalizzata all'inserimento nelle graduatorie tenute dall'Amministrazione resistente per l'assunzione quale insegnante di sostegno (GPS prima fascia), pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Foggia, 26/10/2023

Avv. Antonio Gabrieli

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm. Il sottoscritto avv. Antonio Gabrieli, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi e/o idonei al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con il presente ricorso;

occorre notificare il presente ricorso per motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti dichiarati ammessi e/o idonei dall'Ateneo resistente a seguito della pubblicazione delle graduatorie successive a tutte le prove concorsuali, in conseguenza dei recenti provvedimenti/elenchi pubblicati dall'Amministrazione resistente, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte a diverse centinaia di controinteressati di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. ex multis decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente e dell'Università degli Studi di Foggia ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Foggia, 26/10/2023

Avv. Antonio Gabrieli

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Foggia, 26/10/2023

Avv. Antonio Gabrieli